

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5548 del 29/09/2025
Oggetto	D. Lgs. 152/2006 Parte Seconda - L.R. 21/04. Ditta IREN AMBIENTE SPA - Installazione "Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano" (FORSU), Sita in Via Caduti Del Muro di Berlino n. 1A, Località Gavassa, nel Comune di Reggio Emilia. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5768 del 29/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 12174/2025

D. LGS 152/2006 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA IREN AMBIENTE SPA.
INSTALLAZIONE “IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI CON SUCCESSIVA RAFFINAZIONE DEL BIOGAS A BIOMETANO” (FORSU), SITA IN VIA CADUTI DEL MURO DI BERLINO N. 1A, LOCALITÀ GAVASSA NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

II DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l’assetto organizzativo dell’Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell’esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 in ordine alla approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VIA, VAS, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015.
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2124 del 10/12/2018 in ordine a: “Piano Regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 e la successiva D.G.R. 1913 del 17/11/2008 e la D.G.R. 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

Richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla det. n. 5230 del 13/11/2019 e successive modifiche e integrazioni (Det. n. 3483 del 07/07/2022, Det. n. 4982 del 29/09/2022, Det. n. 470 del 01/02/2023, Det. n. 2554 del 18/05/2023, Det. n. 4546 del 08/09/2023, Det. n. 688 del 07/02/2024, Det. n. 4259 del 01/08/2024, Det. n. 6661 del 29/11/2024), rilasciata alla Ditta IREN AMBIENTE spa per l’installazione denominata “Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano (FORSU)”, sita in Via Caduti del Muro di Berlino nella Località Gavassa nel comune di Reggio Emilia;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di A.I.A. della Ditta IREN AMBIENTE spa, presentata tramite il portale A.I.A. “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia-Romagna e acquisita al protocollo Arpae al n. 112078 in data 20/06/2025, e successive integrazioni trasmesse dalla ditta con propria nota n. IA002645P del 25/08/2025, acquisite al protocollo Arpae al n.151545 del 26/08/2025, a seguito di richiesta di Arpae con lettera prot. n. 128764 del 17/07/2025, successiva precisazione della ditta datata 19/09/2025, relativamente allo scarico S2, acquisita al protocollo di Arpae al n. 166215 del 19/09/2025 e successiva nota della ditta del 29/09/2025, acquisita al protocollo di Arpae al n. 171756 del 29/09/2025;

La sopradetta comunicazione di modifica non sostanziale è relativa alle seguenti modifiche previste allo stato attualmente autorizzato:

1. Scarichi idrici – sperimentazione trattamento reflui industriali

Nel normale esercizio d’impianto le acque derivanti dal primo stadio ad acqua degli scrubber e le condense dei biofiltri conformi allo scarico in pubblica fognatura sono state convogliate allo scarico S2. Le acque del secondo stadio degli scrubber (addizionate con Acido Solforico) e i percolati vengono raccolte separatamente per il loro conferimento come rifiuti a impianti terzi autorizzati. Gli interventi di manutenzione straordinaria degli scrubber, attuati a partire da giugno 2024, hanno migliorato l'efficienza del sistema di trattamento aria ma hanno causato un aumento della concentrazione di ammoniacale disciolta nelle acque degli scrubber anche nel primo stadio, che nel normale funzionamento dell'impianto recapitano in pubblica fognatura; date le concentrazioni di azoto ammoniacale eccedenti i limiti allo scarico in pubblica fognatura, tali reflui sono stati temporaneamente deviati alle vasche Vn8 e Vn9 per il successivo conferimento come rifiuti.

La ditta chiede di poter sperimentare, su uno dei sei scrubber, l’utilizzo di idrossido di sodio in soluzione acquosa nelle acque del primo stadio degli scrubber, per portare il pH a circa 10,5 – 11,5 in modo da renderlo pressoché inerte alla solubilizzazione dello ione ammonio, fermo restando che il secondo stadio degli scrubber, quello addizionato con acido solforico, dovrà abbattere circa l’80% di ammoniacale in più. L’acqua di risulta dal primo stadio gli scrubber sarà basica e potrà richiedere la correzione del pH attraverso il dosaggio di acido solforico, che sarà effettuato all’interno di una vasca di rilancio di nuova fornitura.

Rispetto all’attuale configurazione dello scrubber, la modifica impiantistica proposta per la sola fase sperimentale consiste nello spostamento dei pH-metri e nella predisposizione della pompa dosatrice di idrossido di sodio; successivamente se la sperimentazione si rivelerà efficace saranno previste n. 3 vasche di nuova fornitura, un servizio di ciascuna coppia di scrubber, per la correzione del pH mediante Acido Solforico del flusso da avviare allo scarico, con tutta la strumentazione adeguata.

La sperimentazione è finalizzata a valutare l’efficacia della soluzione proposta, in termini di: mantenimento dell’efficienza di abbattimento alle emissioni E1 - E2 – E3, conformità dello scarico scrubber primo stadio ai limiti previsti dall’AIA per lo scarico S2 e fattibilità operativa prevedendo un incremento graduale dei valori di pH (e quindi dei dosaggi di idrossido di sodio) con un parallelo monitoraggio del mantenimento dell’efficienza di abbattimento alle emissioni. A valle della sperimentazione sarà stata verificata la quantificazione ottimale idrossido di sodio da utilizzare.

2. Emissioni E1-E2-E3 - prescrizione relativa al monitoraggio del parametro Acido Solforico e suoi Sali (espresso come H₂SO₄)

La ditta chiede di poter escludere il monitoraggio di tale parametro a partire dalla campagna del secondo semestre 2025.

3. Torce

La ditta richiede che il numero di ore massimo di attivazione delle torce possa essere mantenuto pari a 3.000ore/anno anche per l’anno 2025, per poter così monitorare per 24 mesi il sistema e definire quindi un limite più idoneo all’attività, in condizioni operative costanti e in attesa del completamento del progetto pilota “Nuovo impianto reverse-flow di compressione e misura (C.eMi.) – Centrale di Reggio Emilia Migliolungo” avviato da IRETI GAS nel 2024 che probabilmente limiterà significativamente il ricorso alle torce.

4. Monitoraggio umidità materiale biocelle


L’AIA prevede alla Prescrizione 32, che relativamente alla fase di compostaggio aerobico: “deve essere assicurato un sistema di monitoraggio e controllo dei parametri temperatura e umidità del processo”.

L'azienda propone di verificare l'umidità al termine della biostabilizzazione per tutte le 19 biocelle e per ciascuna delle 4 stagioni annuali per un totale di 76 monitoraggi annuali.

5. Nuova zona di stoccaggio materiali e rifiuti

Viene prevista una nuova area all'interno del capannone 9 per lo stoccaggio dell'ossido ferrico, (materiale addizionato all'intestato per controllare il parametro H₂S del biogas). Al fine di evitare commistioni tra rifiuti/prodotti, il materiale stoccato in tale area sarà definito e identificato con idonea cartellonistica.

Per i rifiuti intermedi delle lavorazioni (sovvallo) la ditta intende inserire in zona fronte tunnel/biocelle, (dove sono individuate anche aree di stoccaggio del rifiuto verde triturato, aree identifica "2b"), anche lo stoccaggio di sovvalli (da reimmettere in lavorazione) ad integrazione dello stoccaggio rifiuto verde triturato. Le aree identificate in planimetria (allegato 3D aggiornata a Giugno 2025) come "2b/7" sono quelle destinate anche allo stoccaggio del sovvallo. Le aree di stoccaggio del materiale strutturante verrebbero destinate a verde triturato o a sovvallo di ricircolo in relazione alla disponibilità (funzione anche della stagionalità). Le due frazioni non verrebbero mai miscelate e opportuna cartellonistica ne identifica sempre la matrice. Ciascuna area di stoccaggio verrebbe dunque utilizzata in maniera alternativa per l'una o l'altra frazione.



6. Correzione refuso

La ditta nella comunicazione di modifica inoltre segnala la correzione di un refuso sui quantitativi e volumi di stoccaggio istantaneo, di cui alla tabella stoccaggio della planimetria Allegato 3D - Planimetria dell'impianto (aree deposito materie - sostanze e rifiuti), che viene allegata corretta e aggiornata, con data di emissione "giugno 2025".

Valutato che la modifica richiesta attiene anche ad aspetti propri del monitoraggio e controllo dell'impianto;

Vista a tal proposito la relazione istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae, acquisito con protocollo n. 168316 del 24/09/2025, ove si riporta, tra l'altro:

"Vista l'istanza presentata si ritiene non accoglibile la richiesta di esclusione dal piano di monitoraggio del parametro Acido Solforico e suoi Sali (espresso come H₂SO₄) per le emissioni E1-E2-E3 in quanto le concentrazioni riscontrate fino ad oggi ne confermano la presenza in emissione. "

Valutato che:

- rif. 1 : la modifica riguarda una fase di possibile ottimizzazione delle condizioni di funzionamento dell'impianto;

- rif. 2: il Servizio Territoriale nel suo contributo ha motivato la necessità di mantenere il controllo del parametro;
- rif. 3 : la modifica riguarda una fase di ottimizzazione delle condizioni di funzionamento dell'impianto;
- rif. 4 : il Servizio Territoriale nel suo contributo ritiene efficace il monitoraggio proposto nelle nuove modalità;
- rif. 5 : le modifiche riguardano differenti collocazioni di rifiuti e materie prime in aree e con modalità di gestione idonee.

Ritenuto inoltre, che relativamente agli altri aspetti comunicati dalla ditta con istanza di modifica non sostanziale acquisita al prot. n. 112078 in data 20/06/2025 e successiva documentazione, sia possibile procedere ad accoglimento, con prescrizioni;

Atteso che le modifiche approvate con il presente atto non interessano condizioni tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, né condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. R. 4/2018;

Considerato inoltre che:

- quanto richiesto con la comunicazione della Ditta si configura ai sensi dell'art. 29 nonies, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del medesimo Decreto e pertanto l'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;
- il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del D.M. 24/4/08, della D.G.R. n. 1913/08 e della D.G.R. 155/09;
- la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001 certificato n. 58659 con scadenza al 24/07/2026,

Preso atto inoltre che la Ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Piacenza;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D. Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

DETERMINA

- a) di autorizzare le modifiche comunicate (rif. prot. n. 112078 in data 20/06/2025) ed individuate in premessa con i numeri 1,3,4,5 con le prescrizioni di cui al seguito.

- b) di non autorizzare la richiesta di esclusione dal piano di monitoraggio del parametro Acido Solforico e suoi Sali (espresso come H₂SO₄) per le emissioni E1-E2-E3 in quanto le concentrazioni riscontrate fino ad oggi ne confermano la presenza in emissione;
- c) di aggiornare conseguentemente la vigente Autorizzazione Integrata Ambientale n. 5230 del 13/11/2019 e successivi atti, rilasciata alla Ditta IREN AMBIENTE spa per l'Installazione "Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano" (FORSU), sita in Via Caduti del Muro di Berlino n. 1A, Località Gavassa nel Comune di Reggio Emilia;
1. Alla Sezione "A2 Informazioni sull'impianto", di pag. 14-15 della vigente AIA, viene aggiornato l'elenco delle tavole di riferimento per l'installazione, pertanto, la planimetria aggiornata dell'installazione, per la gestione rifiuti è la seguente:
"Allegato 3D "Planimetria dell'impianto(aree deposito materie - sostanze e rifiuti", datata giugno 2025, allegata al presente atto.
2. La TABELLA A - Piano di monitoraggio ditta iren ambiente, riportata a pag. 114-117 della della vigente AIA, per il Fattore "Controlli di processo", nella colonna "Strumenti di Registrazione" viene modificata come di seguito riportato:

TABELLA A - PIANO DI MONITORAGGIO DITTA IREN AMBIENTE

Fattori di processo/ambientali	Parametro gestionale	Sistemi di misura	Sistemi di registrazione	Frequenza del controllo		Note
				Gestore	Autorità di controllo	
CONTROLLI DI PROCESSO	Ammendante compostato misto rispetto dei requisiti	Campionamento su ogni lotto finito	Cartaceo/Elettronico su sistema gestionale interno	A fine ciclo	Annuale	
	Temperatura ed umidità materiale biocelle	Misura manuale/elettronica su più punti del cumulo	Cartaceo/Elettronico su sistema gestionale interno <u>Per il parametro "umidità":</u> <i>Gli esiti dei 76 controlli/anno di umidità del materiale in uscita dalle biocelle (19 campioni per ogni stagione dell'anno) dovrà essere raccolta con apposite registrazioni su scheda dedicata e inserita nel sistema gestionale interno</i>	giornaliera	Annuale	

3. La Sezione D - "Condizioni di esercizio, limiti e prescrizioni autorizzative", al capitolo D2.5 - "SCARICHI E CONSUMO IDRICO", a pag. 103-105 della vigente AIA, è integrata come di seguito indicato:
- *E' ammessa la sperimentazione richiesta con comunicazione di modifica non sostanziale di cui al prot. n. 203554 del 11/11/2024 alle seguenti condizioni:*

- Il periodo sperimentale dovrà terminare entro il 28/02/2026.
 - Entro i 30 gg successivi alla scadenza dovrà essere inviata ad Arpae una relazione illustrativa circa l'efficacia della sperimentazione e se sono stati confermati i risultati attesi, contenente i dati della sperimentazione e l'eventuale progettazione dei nuovi interventi necessari per l'estensione alle altre acque di primo stadio o per altri interventi in caso che la sperimentazione si sia rivelata inefficace..
 - Nel periodo sperimentale,
 - deve essere assicurata la messa a disposizione e condivisione in continuo, con il gestore della pubblica fognatura, del dato relativo alla portata oraria istantanea e del dato totalizzato giornaliero dello scarico S2;
 - deve essere eseguito un monitoraggio in continuo per i parametri portata e pH.
 - deve essere effettuati autocontrolli allo scarico S2 a cadenza mensile con verifica di tutti i parametri previsti dalla tabella allegata alla prescrizione n.60 dell'AIA
 - deve essere monitorata la concentrazione di ammoniaca nei due stadi e nella vasca di rilancio, insieme al monitoraggio dello scarico S2
 - deve essere monitorata la concentrazione di ammoniaca nell'emissione collegata allo scrubber utilizzato per la sperimentazione, che dovrà essere comunicata prima dell'inizio della stessa.
4. Alla Sezione D - “Condizioni di esercizio, limiti e prescrizioni autorizzative”, al capitolo D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, a pag. 100-103 della vigente AIA viene inserita la seguente prescrizione relativamente alle TORCE di emergenza:
In merito al numero di ore di attivazione delle torce il gestore dovrà tenere una puntuale misura dei quantitativi di biometano e biogas bruciati annualmente, al fine di consentire il confronto tra la produzione totale e quanto avviato alle torce.
5. Alla Sezione D - “Condizioni di esercizio, limiti e prescrizioni autorizzative” – al capitolo D2.3 di pag 96 della vigente AIA, dopo la prescrizione n. 45, tra la prescrizione I) e la prescrizione II) contenute nell'atto n. 4259 del 01/08/2024, viene inserita la prescrizione I Bis) relativa allo stoccaggio dei rifiuti e materiali nel capannone 9:

I Bis) *La ditta è tenuta a garantire, con idonea cartellonistica, la separazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e materiali all'interno del capannone 9, nonché prestare attenzione alla corretta movimentazione degli stessi.*

il Dirigente determina inoltre

- d) di stabilire che la Ditta è tenuta a trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, aggiornamento della garanzia finanziaria, facendo espresso riferimento a questo atto, ai fini dell'accettazione da parte di questa ARPAE;
- e) di stabilire che il presente atto va conservato unitamente all'autorizzazione n. 5230 del 13/11/2019 e successivi atti, quale parte integrante, di cui sono fatti salvi il disposto e le prescrizioni/condizioni per quanto non in contrasto con il presente atto;
- f) di stabilire che resta valida la scadenza dell'autorizzazione già riferita nella determina n. 5230 del 13/11/2019, fissata al 22/11/2029

- g) di stabilire che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- h) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- i) di disporre che la presente autorizzazione venga trasmessa al SUAP del Comune di Reggio Emilia affinché venga rilasciata al Gestore IREN AMBIENTE SPA e trasmessa al Comune di Reggio Emilia ed all'AUSL territorialmente competente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.